

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante: "Attuazione della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che ristruttura il
quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità"**

(Atto del Governo n. 38)

Novembre 2006

n. 17



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

*Ha collaborato il dott. Tito Lanzoni
nell'ambito di uno stage di studio
presso il Servizio Bilancio del Senato*

Indice

| | |
|--|---|
| Premessa | 1 |
| Articolo 1 | 1 |
| Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili</i>)..... | 4 |
| Articolo 6 (<i>Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante</i>)..... | 6 |
| Articolo 7 (<i>Modifiche alla legge 28 dicembre 1998, n. 448</i>) | 7 |
| Articolo 8 (<i>Entrata in vigore</i>) | 7 |

Premessa

Il decreto legislativo in esame provvede al recepimento della direttiva comunitaria n. 96 del 2003, in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare, viene garantito un trattamento più favorevole ai carburanti utilizzati nei processi eco-compatibili, coprendo le relative minori entrate attraverso un aumento dell'accisa sul gasolio da autotrazione.

Il presente dossier riguarda unicamente le norme considerate nella RT, in quanto le altre non risultano suscettibili di determinare effetti finanziari.

La tabella seguente riassume le variazioni di gettito ascrivibili ai singoli articoli del provvedimento, sulla base della RT.

| CASSA (milioni di euro) | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Articolo 1 | -150,29 | -171,69 | -171,69 |
| Articolo 2 | 0 | -4,33 | -4,33 |
| Articolo 6 | 159,39 | 173,88 | 173,88 |
| TOTALE | 9,10 | 6,52 | 6,52 |

Articolo 1

L'articolo 1 dispone che, in applicazione della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, venga modificato l'insieme dei

prodotti che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Tale insieme dovrà essere formato dai cosiddetti "prodotti energetici" con l'aggiunta dell'"elettricità" e non più dai soli "oli minerali".

Vengono inoltre apportate le seguenti modifiche al citato Testo Unico:

- [lettera a)] : modificando il comma 4 dell'articolo 3 viene posticipato di quattro giorni, dal 16 al 20 agosto, il termine di pagamento per le immissioni di consumo di prodotti relative al mese di luglio;
- [lettera d)] : sostituisce l'articolo 21 e individua i prodotti energetici e le relative disposizioni per la loro tassazione e movimentazione (commi 1-12). In particolare, sono inclusi tra i prodotti oggetto di specifica tassazione anche il carbone, la lignite e il *coke*. Al comma 13 viene disposta l'esclusione dal campo di applicazione delle accise, dei prodotti energetici impiegati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici;
- [lettera e)] : inserisce l'articolo 21-*bis*, che sancisce l'applicazione di una accisa ridotta per le emulsioni di gasolio ed olio combustibile con tenore di acqua compreso tra il 12 ed il 15%;
- [lettera i)] : sostituisce l'articolo 26 e include tra i prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa anche il gas naturale (precedentemente denominato "metano" o "gas metano" nel Testo Unico), prevedendone specifici vincoli sia per il deposito che per la

circolazione del prodotto. Al comma 13 viene inoltre previsto lo spostamento del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali di consumo, unitamente ai versamenti di conguaglio, dal mese di febbraio al 31 marzo;

- [lettere da l) a v)] : apportano modifiche al titolo II, concernente il regime impositivo sull'energia elettrica, la quale, come già accennato, è soggetta a specifica tassazione armonizzata. In particolare, alla lettera n) viene previsto lo spostamento del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali di consumo, unitamente ai versamenti di conguaglio, dal mese di febbraio al 31 marzo¹.

La RT stima le seguenti variazioni di gettito per l'erario in termini di competenza:

| DISPOSIZIONE | CONTENUTO | VARIAZIONI STIMATE (milioni di euro) |
|---------------------|--|--|
| Lettera a) | Posticipo versamento accise dal 16 al 20 agosto | - 0,43 |
| Lettera d), c. 2 | Introduzione accise per carbone, lignite e coke | 6,57 |
| Lettera d), c. 13 | Esclusione accise | -169,70 |
| Lettera e) | Riduzione aliquote accise | -7,81 |
| Lettera i) | Spostamento termini conguaglio gas naturale | -0,26 |
| Lettera n) | Spostamento termini conguaglio energia elettrica | -0,06 |
| TOTALE | | -171,69 |

¹ Esattamente come previsto dal comma 13, lettera i), del medesimo articolo 1 del Testo Unico, per quanto concerne il gas naturale.

Le quantificazioni riportate sono basate sulle stime dei consumi annui dei vari prodotti e, nel caso del "gas naturale" e dell'"elettricità", sulle medie dei congruagli 2001-2004.

Al riguardo, non vi sono osservazioni in relazione alla quantificazione su base annua; l'entità degli effetti per l'anno 2007 dipenderà dalla data di entrata in vigore del provvedimento, fissata (v. articolo 8) nel primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili)

La norma modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, la struttura impositiva relativa al gas metano per combustione per usi civili. Il sistema previsto si basa sul solo consumo e non più, come in precedenza, sulla destinazione d'uso del prodotto. La misura dell'accisa viene determinata in base a quattro fasce di consumo (fino a 120 mc, da 121 a 480 mc, da 481 a 1.560 mc, oltre 1.560 mc). La prima e la terza fascia vengono sottoposte a tassazione meno elevata in quanto rispecchiano, rispettivamente, consumi connessi ad usi meritevoli di tutela e consumi medi della maggior parte dell'utenza; la seconda e la quarta fascia, invece, vedono aumentare l'accisa.

| Fascia di consumo | Consumi (metri cubi annui) | Aliquote accisa (euro a metro cubo) | Aliquote accisa nel Mezzogiorno (euro a metrocubo) | Aliquota IVA |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|
| Prima fascia | Fino a 120 mc | 0,044 | 0,038 | 10% |
| Seconda fascia | Da 121 a 480 mc | 0,175 | 0,135 | 10% |
| Terza fascia | Da 481 a 1.560 mc | 0,170 | 0,120 | 20% |
| Quarta fascia | oltre 1.560 mc | 0,186 | 0,150 | 20% |

La descritta tassazione per fasce di consumo è prevista a decorrere dall'anno 2008 e viene mantenuta la diversità di tassazione attualmente esistente tra Nord e Sud.

I commi da 2 a 4 dispongono interventi di riduzione delle aliquote di accisa sul gas naturale impiegato in territori diversi dal Mezzogiorno, per l'anno 2008 e con un'autorizzazione di spesa di 98 mln di euro.

Infine, i commi 5 e 6 prevedono l'aliquota IVA del 10% per le prime due fasce di consumo, mentre per la terza e la quarta prevedono un'aliquota IVA del 20%.

La RT si basa su un consumo annuo di gas metano per usi civili stimato in 22 mld di metri cubi. Essa indica poi le aliquote IVA e le aliquote di accisa per le rispettive fasce di consumo, divise per le due aree geografiche (Centro-Nord e Mezzogiorno), e conclude nel senso che la variazione positiva di gettito è pari a circa 4,33 mln di euro.

Al riguardo, la quantificazione appare corretta.

Articolo 6

(Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

La norma incrementa l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante da 416 euro a 423 euro per mille litri di prodotto. Tale disposizione rappresenta la misura necessaria alla copertura del provvedimento in esame. Dall'aumento sono esclusi gli esercenti attività di trasporto merci e alcune categorie esercenti attività di trasporto persone.

La RT si basa su dati del Ministero delle attività produttive, il quale fornisce un ammontare del consumo annuo totale di gasolio usato come carburante pari a 28,80 mld di litri; viene poi stimato che l'ammontare del consumo di gasolio per uso non professionale sia pari a 20,7 mld di litri. Conseguentemente all'aumento dell'accisa in ragione di 7 millesimi di euro al litro, il maggior gettito risulta pari a 173,88 mln di euro.

Al riguardo, si rileva che la correttezza della quantificazione dipende dalla stima della percentuale del gasolio per consumi non professionali (al quale si applica l'aumento di accisa) all'interno del totale dal gasolio utilizzato come carburante; nella fattispecie, risulta stimata una percentuale pari a circa il 72 per cento. Sarebbe utile conoscere sulla base di quali dati o ipotesi si sia pervenuti a tale stima.

Con riferimento all'aumento di gettito in termini di cassa per il 2007, indicato dalla RT in 9,1 mln, si evidenzia che la sua effettiva

entità dipenderà dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fissata (v. articolo 8) nel primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; contestualmente, risulterebbe comunque variata anche la perdita di gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 7

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1998, n. 448)

L'articolo 7 prevede l'abrogazione dei commi 7, 8 e 9, dell'articolo 8, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, in quanto riguardanti le imposte su carbone, lignite e *coke*; sembra trattarsi di una norma di coordinamento.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

Con l'articolo 8 si stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame e la si fissa nel primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it